



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

Provincia di Teramo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 266 del 13-08-2024

Oggetto: PROPOSTA DI VARIANTE AL PDL SUBCOMPARTO DI TIPO 1 IN LOCALITÀ COLOGNA SPIAGGIA DITTA LELLI ARMANDO - AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (ART. 7 L. 241/1990 E S.M.I.) PER VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 8BIS, DELLA L.R. 18/1983

L'anno duemilaventiquattro il giorno tredici del mese di agosto, in Roseto degli Abruzzi nella Casa Comunale, nella solita sala delle adunanze alle ore 13:19, previo invito diramato nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale, sotto la presidenza del Sig. DOTT. NUGNES MARIO in qualità di SINDACO nelle persone dei Signori assessori.

DOTT. NUGNES MARIO	SINDACO	P
MARCONE ANGELO	VICE SINDACO	P
SOTTANELLI ZAIRA	ASSESSORE	P
Dott. Luciani Francesco	ASSESSORE	A
DOTT. MAZZOCCHETTI GIANNI	ASSESSORE	P
D'Elpidio Annalisa	ASSESSORE	P

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune Dott.Ssa D'Egidio Raffaella;
Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Soggetta a controllo N	Soggetta a comunicazione S
Immediatamente eseguibile S	Soggetta a ratifica N

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

L'anno duemilaventiquattro il giorno 13 del mese di agosto in Roseto degli Abruzzi, **in presenza e da remoto** ai sensi della Delibera di C.C. n. 30 del 13.05.2022, alle ore 13,19 previo invito diramato nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale, sotto la presidenza del Sig. Dott. NUGNES MARIO in qualità di SINDACO. Presente il Sindaco. Collegati da remoto gli Assessori Sottanelli, Marcone, D'Elpidio e Mazzocchetti.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il vigente PRG del Comune di Roseto degli Abruzzi è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 10/01/1990;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 04/07/2017 è stata approvata la proposta di *“Realizzazione di sub-comparto di tipo 1 in località Cologna Spiaggia, Ditta Lelli Armando”*;

Vista la richiesta formulata in data 18/04/2023, registrata al prot. 17341, da parte di Marco Costruzioni Srl e Lelli Armando, rispettivamente in qualità di promissario acquirente e proprietario dell'immobile, relativa alla proposta di variante al sub-comparto di tipo 1 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46/2017, in conformità al Piano Regolatore Generale, costituita dai seguenti elaborati:

- *Relazione tecnica;*
- *Schema di convenzione;*
- *Tav. 1 – Inquadramento territoriale;*
- *Tav. 2 – Sistemazione urbanistica dell'ambito;*
- *Tav. 3 – Opere di urbanizzazione;*
- *Tav. 4 – Piante edificio tipo;*
- *Tav. 5 – Prospetti e sezione edificio tipo;*

Dato atto che:

- la proposta di variazione al piano attuativo, conforme al PRG vigente, non prevede l'incremento del carico urbanistico, e la sua approvazione rientra nella competenza della Giunta Comunale, ai sensi e per gli effetti del comma 8-bis dell'art. 20 della L.R. 18/1983, come vigente ai sensi dell'art. 100, comma 2, della L.R. 58/2023 (*Fino alla perimetrazione del territorio urbanizzato continuano a trovare applicazione il regime giuridico regionale previgente alla data di entrata in vigore della presente legge e gli strumenti urbanistici comunali vigenti*);
- la proposta in esame è, inoltre, conforme alle previsioni di cui all'art. 77, comma 2, lett. m) della L.R. 58/2023 (*Non costituiscono variante agli strumenti urbanistici generali ed attuativi: ...m) le varianti ai piani attuativi solo nei casi in cui comportano: 1) modifiche di destinazione d'uso purché compatibili o complementari ai sensi dell'articolo 13, comma 3; 2) redistribuzione di lotti e/o di cubature lasciando inalterate le perimetrazioni, le quantità edificatorie e le altezze degli edifici; 3) modifiche alla delimitazione o suddivisione in comparti;*)

Richiamato l'art. 20, comma 8bis, della L.R. 18/1983, come modificato dall'art. 5, comma 3 della L.R. 29/2020 (vigente ai sensi dell'art. 100, comma 2, della L.R. 58/2023), che testualmente recita: *“Fermi restando i limiti di cui al comma 8, non sono considerate varianti al Piano regolatore le modifiche inserite negli strumenti attuativi che non alterino i carichi urbanistici. I Piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale vigente sono approvati dalla Giunta comunale, ai sensi dell'articolo 5, comma 13, lettera b), del d.l. 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106”*;

Evidenziato che la precitata normativa è stata, in ultimo, modificata con L.R. 29/2020 che, per

il caso di specie, invarianza del carico urbanistico e conseguente invarianza del PRG, ha di fatto soppresso la precedente procedura di “*adozione e controdeduzione nelle osservazioni*”, semplificando l’approvazione della variante con la sola assunzione della deliberazione giuntalesca;

Richiamati gli articoli 10 e 11, comma 1, della L. 241/1990 in materia di diritto di partecipazione di terzi al procedimento amministrativo;

Ritenuto di dover comunicare l’avvio del procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990, e che lo stesso è strumentale ad esigenze di conoscenza effettiva e, conseguentemente, di partecipazione all’azione amministrativa da parte dei portatori di interesse (cittadini, associazioni, ecc...), nella cui sfera giuridica l’atto conclusivo del procedimento stesso è destinato ad incidere, e che dal provvedimento potrebbero patire un pregiudizio, in modo che gli stessi siano in grado di influire sul contenuto del provvedimento;

Ritenuta, altresì, opportuna la partecipazione dei soggetti portatori di interesse, cui l’atto conclusivo del procedimento stesso è destinato ad incidere, in funzione collaborativa nei confronti della Pubblica Amministrazione procedente, mediante la formulazione di eventuali osservazioni all’avvio del procedimento;

Atteso che, in virtù dell’iter procedimentale dell’art. 20, comma 8bis, della L.R. 18/1983 attualmente ancora in vigore, onde consentire la partecipazione dei portatori di interesse al procedimento amministrativo di che trattasi, appare indispensabile assumere la presente deliberazione, da pubblicare nei modi e nei termini di legge, a cui dare valore di comunicazione di avvio del procedimento e di definizione del percorso metodologico – procedurale da seguire per l’approvazione della proposta menzionata in premessa;

Visti i pareri resi a norma degli artt. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti, altresì:

- la Legge Urbanistica n. 1150/1942;
- il D.P.R. 380/2001;
- la L.R. n. 58/2023;
- la L.R. n. 18/1983;
- la L.R. n. 11/1999;
- la L.R. n. 29/2020;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 267/2000;

Con voto favorevole unanime;

DELIBERA

1. la premessa e la narrativa formano parte integrante del presente atto e ne costituiscono motivazione ai sensi dell’art. 3, comma 1, della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
2. di disporre, con il presente atto, l’avvio del procedimento di variante ai sensi dell’art. 20, comma 8bis, della LR 18/1983 (così come modificato con L.R. 29/2020), nel testo vigente ai sensi dell’art. 100, comma 2, della L.R. 58/2023, per la proposta di variante al sub-comparto di tipo 1 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46/2017, in conformità al Piano Regolatore Generale, costituita dai seguenti elaborati:
 - *Relazione tecnica*;
 - *Schema di convenzione*;

- Tav. 1 – Inquadramento territoriale;
 - Tav. 2 – Sistemazione urbanistica dell'ambito;
 - Tav. 3 – Opere di urbanizzazione;
 - Tav. 4 – Pianta edificio tipo;
 - Tav. 5 – Prospetti e sezione edificio tipo;
3. di individuare, quale percorso metodologico/procedurale da seguire per l'approvazione della proposta menzionata in premessa, l'applicazione del combinato disposto dall'art. 20, comma 8bis, della LR 18/1983 (così come modificato con L.R. 29/2020), che testualmente recita: *“Fermi restando i limiti di cui al comma 8, non sono considerate varianti al Piano regolatore le modifiche inserite negli strumenti attuativi che non alterino i carichi urbanistici. I Piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale vigente sono approvati dalla Giunta comunale, ai sensi dell'articolo 5, comma 13, lettera b), del d.l. 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.”*
 4. di pubblicare la presente delibera, divenuta esecutiva, con i relativi allegati tecnici, depositandola presso gli uffici del Settore I, per **15 gg. interi e consecutivi** decorrenti dal primo giorno della pubblicazione all'albo pretorio online dell'Ente del relativo avviso, affinché tutti i soggetti portatori di interesse, che dal provvedimento potrebbero patire un pregiudizio, possano prenderne visione;
 5. di dare atto che, nei 15 giorni di pubblicazione, qualunque soggetto portatore di interesse, che dal provvedimento potrebbe patire un pregiudizio, può presentare osservazioni;
 6. di acquisire le eventuali osservazioni per le determinazioni di competenza prima o contestualmente al provvedimento di approvazione della proposta di che trattasi, di competenza della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 20, comma 8bis, della L.R. 18/1983;
 7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta onere diretto od indiretto a carico del bilancio comunale;
 8. di dare atto che la presente deliberazione è rilevante ai fini della pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 39, per cui se ne dispone la sua pubblicazione sul sito internet comunale, nell'apposita sezione in *“Amministrazione trasparente”*;
 9. di dare atto che il presente atto viene pubblicato all'Albo online ai fini della generale conoscenza;
 10. di dare atto che, ai sensi ed effetti della L. 241/90, Responsabile del Procedimento in esame è il Dirigente del Settore I – Governo del Territorio e Sviluppo Economico, a cui vengono demandati gli atti consequenziali all'assunzione della presente deliberazione.

LA GIUNTA COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di dare immediata esecutività alla presente deliberazione;

Con voto favorevole unanime;

DELIBERA

rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Dato per letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
DOTT. NUGNES MARIO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.Ssa D'Egidio Raffaella